

Roma, 9 settembre 2026

Ill.mo Sig. Assessore della Salute della Regione Siciliana

Dott. Marcello Caruso e

Spett.le Assessorato della Salute della Regione Siciliana

via p.e.c.: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

via p.e.c.: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

Ill.mo Sig. Dirigente Generale e RUAS

Dr. Giacomo Scalzo

via email: dirigentegen.dasoe@regione.sicilia.it

OGGETTO: Diffida e formale richiesta di modifica della Circolare n. 1 prot. 02734 del 26 agosto 2026 recante “Misure straordinarie di recupero vaccinale della popolazione infantile 0-6 anni Disposizioni esecutive da adottare in Sicilia”, nella parte relativa alla segnalazione all’Autorità giudiziaria dei soggetti inadempienti agli obblighi vaccinali pediatrici.

L’Associazione **Avvocati Liberi - United Lawyers for Freedom (ALI)**, c.f. 96500480585, con sede in Roma alla Via Torracchia di Aguzzano n. 5, 00137 Roma, pec avvocatiliberi@pec.it, in persona del l.r.p.t., nonché in proprio i singoli Avvocati firmatari che ai fini della presente hanno delegato l’associazione Avvocati Liberi, rappresentano quanto segue.

Il contenuto della circolare n. 1 prot. 02734 del 26 agosto 2026 emessa dalle Autorità in indirizzo, a seguito del noto caso di difterite con esito fatale verificatosi a Palermo, desta sconcerto negli scriventi oltre che in tutti i cittadini che l’hanno posta alla nostra attenzione, anche in considerazione del fatto che i dovuti accertamenti da parte della Procura di Palermo sulle responsabilità siano ancora in corso, e fonti giornalistiche lascino intendere una grave incapacità di diagnosi e cura da parte di alcune strutture sanitarie palermitane.

In ogni caso, e a prescindere dalla validità dei suoi presupposti, la circolare in oggetto prevede che i Direttori Generali delle ASP, per il tramite dei rispettivi Dipartimenti di prevenzione, provvedano alla convocazione dei genitori dei minori non in regola con le vaccinazioni presso gli Uffici dell’Azienda Sanitaria al fine di “procedere, all’atto del colloquio, direttamente alla prenotazione e alla comunicazione della data di effettuazione della vaccinazione, facendo rilevare che, in caso di ulteriore inadempimento, si procederà alla formale contestazione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legge n° 73/2017, così come convertito con Legge n° 119/2017 e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente”.

La previsione di segnalazione presenta significativi profili di criticità per il contenuto e per gli effetti della stessa nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tali criticità si concretano, come in appresso, nella non conformità della circolare alla disciplina

legislativa statale vigente, nella abnormità delle conseguenze negative conseguenti all'inadempimento vaccinale pediatrico e nel rischio di discrezionalità interpretativa della circolare stessa.

La soppressione nella normativa nazionale relativa alla Procura minorile

L'illegittimità della segnalazione prevista dalla circolare in oggetto si coglie dalla ricostruzione dell'iter legislativo del decreto-legge n. 73/2017.

Nel testo originario del decreto-legge era prevista, all'art. 1, comma 5, la segnalazione dell'inadempimento vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Tale disposizione è stata tuttavia espressamente soppressa in sede di conversione parlamentare, ad opera della legge n. 119/2017, perché ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto alla violazione.

La scelta del legislatore nazionale non è suscettibile di essere qualificata come una mera modifica formale priva di effetti sostanziali, trattandosi dell'eliminazione dal testo normativo proprio della disposizione che prevedeva la segnalazione dell'inadempimento alla Procura minorile.

La Corte costituzionale stessa, nella sentenza n. 5 del 2018, ha dato atto della soppressione del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 73/2017 avvenuta nel corso dell'iter di conversione (*"la segnalazione dell'inadempimento alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni, è stato soppresso"* – sent. cit.).

I limiti della potestà amministrativa regionale

Alla luce di tale ricostruzione, si evidenzia l'incompatibilità della circolare regionale in oggetto con il principio secondo cui un atto amministrativo di indirizzo o interpretazione non può introdurre una disciplina innovativa rispetto alla fonte legislativa né può ripristinare una previsione che il legislatore ha espressamente eliminato.

In particolare, la previsione contenuta nella circolare tesa ad imporre alle Aziende Sanitarie Provinciali la segnalazione all'Autorità giudiziaria del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale quale conseguenza del mero inadempimento all'obbligo vaccinale, eccede i limiti e la funzione interpretativa e organizzativa propria di una circolare amministrativa regionale, la quale non può e non deve eccedere i limiti normativi imposti dalla legge nazionale.

Sotto diverso profilo il carattere intrinsecamente sproporzionato e afflittivo (sia moralmente che economicamente, per le eventuali spese di difesa) di tale segnalazione, assunta dall'ente come dispositivo per curare la volontà dei genitori esitanti, è incompatibile e annullerebbe il consenso informato (art. 1 della legge 219/2017) necessario per l'espletamento delle vaccinazioni in ragione dell'arbitraria limitazione della libertà del genitore di autodeterminarsi liberamente nella scelta delle cure nell'interesse della salute del figlio.

Incertezza sull'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente

La circolare, inoltre, presenta una grave indeterminatezza circa l'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente destinataria della notizia di inadempimento vaccinale pediatrico.

Tale indeterminatezza lascia ai Direttori Generali delle ASP un intollerabile margine di discrezionalità interpretativa sull'individuazione dell'Autorità giudiziaria cui inviare le segnalazioni con evidente pregiudizio sia in termini di carente determinazione del predicato della circolare, sia in termini di possibile disparità di trattamento tra cittadini siciliani appartenenti ad aziende territoriali diverse.

Infatti, il principio di tassatività che informa l'agire della P.A. impone all'amministrazione di esplicitare comandi chiari, precisi e intelligibili. In caso contrario la circolare è viziata e deve essere riformata per aver inciso illegittimamente i diritti e gli interessi dei cittadini.

Le "regole del gioco" devono essere prevedibili ma dinanzi ad un atto amministrativo che crea zone grigie e incertezza applicativa, il cittadino è posto nell'impossibilità di conoscere anticipatamente le conseguenze giuridiche delle proprie azioni e, quindi, nell'impossibilità di stabilire consapevolmente cosa fare.

Considerato poi il carattere obbligatorio della previsione vaccinale e le misure sanzionatorie che già assistono l'adempimento, la circolare che si contesta introduce una disciplina che potrebbe esitare l'adozione di misure afflittive contro i genitori che non sono indicate dalla norma (ma anzi il legislatore della conversione l'aveva intenzionalmente escluse). Si tratta di un contrasto insanabile con i principi fondamentali della Rule of Law. A mero titolo di esempio, la pacifica giurisprudenza della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo in materia de qua ha stabilito che simili atti amministrativi devono rispettare le principali garanzie penalistiche contemplate dalla Convenzione tra cui, prima di tutto, il principio *nulla poena sine lege*, di cui all'art. 7 della Carta EDU la determinatezza dell'illecito e delle sanzioni (sentenze n. 134 del 2019 e n. 121 del 2018) e la proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto (sentenza n. 112 del 2019).

Sotto altro aspetto, il rischio di discrezionalità potrebbe creare una illegittima ed odiosa disuguaglianza di trattamento tra i cittadini siciliani delle varie province alcuni dei quali potrebbero essere segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ed altri alla Procura presso il Tribunale per i minorenni mentre altri ancora, nell'incertezza e opacità della circolare che con eccesso di potere riconosce ai dirigenti delle ASL la discrezionalità nella scelta dell'autorità cui indirizzare la segnalazione, potrebbero vedersi segnalare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La questione, come già detto, assume poi particolare rilievo ove la segnalazione sia riferita, direttamente o indirettamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, posto che proprio tale meccanismo era stato previsto dal testo originario del decreto-legge n. 73/2017 e successivamente soppresso in sede parlamentare con la legge di conversione n. 119/2017 espressamente richiamata nella circolare in oggetto.

Tutti questi motivi, singolarmente presi, rendono la circolare in oggetto illegittima nella parte in cui si prevede la segnalazione all'Autorità giudiziaria perché incompatibile con la legge n. 119/2017 e perché indeterminata nella sua formulazione.

*

Ciò posto e ritenuto, si DIFFIDA la Regione Siciliana e l'Assessorato della Salute della regione Siciliana, in persona del l.r.p.t., per quanto di propria competenza, a modificare/rettificare/annullare senza indugio la circolare in esame nella parte in cui essa introduce l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria competente fondato sul mero inadempimento agli obblighi vaccinali, in assenza di una specifica disposizione legislativa vigente che tale conseguenza preveda.

Per l'effetto, si chiede che la modifica/rettifica/annullamento della circolare sia comunicata con urgenza ai Direttori Generali, ai Direttori Sanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP della Regione Siciliana, ai Segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali della pediatria di libera scelta e ai Presidenti degli Ordini provinciali di medici già destinatari della circolare in oggetto.

Ove, le SS.VV. ritengano la circolare conforme alla normativa vigente, si chiede alla Regione Siciliana e all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del l.r.p.t., di voler chiarire espressamente quale sia la specifica disposizione di legge vigente sulla quale viene fondata la previsione della circolare relativa alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

In particolare, si chiede di precisare:

- quale sia la disposizione legislativa che attribuisce alle ASP il potere-dovere di procedere alla segnalazione;
- se la segnalazione sia prevista quale conseguenza del mero inadempimento vaccinale;
- quale sia l'Autorità giudiziaria destinataria della segnalazione;
- quali siano i presupposti normativi e fattuali necessari per procedere alla segnalazione;
- quale sia la procedura che le ASP sono tenute a seguire prima dell'eventuale trasmissione degli atti;
- quali siano le modalità di segnalazione.

Si precisa espressamente che la presente diffida non costituisce rinuncia ad alcuna forma di tutela e che l'Associazione e i singoli Avvocati soci della stessa si riservano di adire, senza ulteriore avviso, l'Autorità giudiziaria competente per la tutela delle posizioni giuridiche lese dalla circolare e dagli eventuali atti applicativi della stessa, nonché di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, le conseguenti misure cautelari, anche in relazione agli eventuali atti concretamente adottati dalle Aziende Sanitarie Provinciali in applicazione della suddetta circolare.

Si chiede che il presente atto sia riscontrato entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Distinti saluti.

Avv. Roberto Martina
n.q. di Presidente di ALI e personalmente (c.f. MRTRRT72C04H501Q)



Avv. Federica Fantauzzo
n.q. di Segretario Generale di ALI e personalmente (c.f. FNTFRC76B53C665W)

Avv. Vincenzo Rosario Giovanni Nicoletti
come associato di ALI e personalmente (c.f. NCLVCN70A31B429P)

Avv. Teresa Rocco
come Consigliere di ALI e personalmente (c.f. RCCTRS81M43F839B)

Avv. Giovanni Calapaj
come Consigliere di ALI e personalmente (c.f. CLPGNN73R12F158R)